



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Lina Tosi	Presidente
dott. Alessandra Ramon	Giudice
dott. Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 12368/2016 promossa da:

AA, rappr e dif dall'avv.

Attrice

Contro

MM, rappr e dif. dagli avv. ti i e

convenuta

Conclusioni di parte attrice:

IN VIA PRELIMINARE: contrariis reiectis, confermare la procedibilità del presente giudizio nei confronti di **MM** ora **MM** in lca posto che l'art. 83 co. TUB ex adverso citato trova ragione nella perdita da parte dell'Istituto messo in liquidazione coatta amministrativa della capacità di stare in giudizio in persona di coloro che ne avevano sino ad allora la rappresentanza, consentendo all'istituto stesso, quindi, di essere citato in persona dei commissari liquidatori, e, conseguentemente rimettere in istruttoria il procedimento con accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito

IN VIA PRINCIPALE: accertarsi e dichiararsi che **MM**, ora **MM** in liquidazione coatta amministrativa ha agito in maniera non conforme alle regole bancarie nei confronti della sig.ra **AA**, soggetto da definirsi investitore inesperto, con violazione di norme imperative, dichiarare la nullità del contratto di acquisto di azioni sottoscritto dalla sig.ra **AA** Maria in data 27.11.2012 e, conseguentemente condannare **MM** in liquidazione coatta



- del valore delle azioni **N.N.** oggetto del presente giudizio che rimarranno nella titolarità di parte attrice all'esito dello stesso; nonché
- delle somme accreditate a titolo di cedole e/o di dividendi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data di ciascun accredito al saldo;
- di tutti gli accrediti effettuati e/o che verranno effettuati a favore di parte attrice a titolo di corrispettivo delle azioni trasferite e vendute e di cedole e/o di dividendi.

III. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite.

IV. In via istruttoria:

Riservata ogni produzione e deduzione, nonché ogni più ampia difesa, eccezione e domanda nei termini di legge, ci si oppone all'ammissione della prova per testi formulata da controparte, per le ragioni esposte nella comparsa in riassunzione del 12.4.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.A., professandosi titolare di una polizza assicuratrice sottoscritta con **N.N.**, filiale di Fonte (TV), ha evocato in giudizio l'Istituto Bancario, evidenziando di essere stata contattata dalla Banca, in prossimità della scadenza della suddetta polizza, prevista per il 18.12.2012, ed invitata dal funzionario ad investire l'intera somma in prodotti della Banca, rappresentati come titoli sicuri.

L'attrice ha quindi allegato di avere sottoscritto un ordine di acquisto di 250 azioni di **N.N.** per un controvalore di euro 10.062,50, senza ricevere alcuna preventiva informazione circa l'elevato rischio sotteso a tale investimento.

Non solo: la Banca avrebbe camuffato l'operazione facendo sottoscrivere all'attrice, all'epoca settantunenne e non dotata di alcuna esperienza in materia di investimenti, due ordini di acquisto contenenti dichiarazioni non conformi al reale svolgimento dei fatti: il primo, datato 27.11.2012 alle ore 11.28, nel quale la cliente, contrariamente a quanto effettivamente accaduto, dichiarava di avere ricevuto consulenza dalla Banca, la quale le avrebbe sconsigliato l'operazione in quanto inadeguata al profilo della cliente; la seconda, datata 27.11.2012 ad ore 11.30, nella quale la Favero avrebbe dichiarato di voler comunque procedere all'acquisto.

Allega di avere diffidato la Banca a restituirle gli importi indebitamente prelevati senza ottenere un positivo riscontro e di avere conseguentemente attivato la procedura di mediazione con esito infausto.

Ha quindi dato atto di avere intrapreso una causa risarcitoria innanzi al Tribunale di Treviso, dichiaratosi incompetente con ordinanza del 06.10.2016.

L'attrice ha successivamente riassunto il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, prospettando la violazione, da parte dell'intermediario, delle norme di cui all'art. 21 TUF oltre che del Reg. Consob n. 16190/2007 e chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità del contratto per violazione di norme imperative e la conseguente condanna della Banca alla restituzione di quanto investito, oltre rivalutazione; in via



Né paiono pertinenti le pronunce di segno diverso registrate nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di sentenze che si riferiscono a fattispecie proposte davanti al Giudice del Lavoro e finalizzate ad ottenere provvedimenti che solo il Giudice ordinario può emanare (quali l'accertamento del rapporto di lavoro o l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato) e che non appaiono strettamente funzionali ad una pronuncia di condanna al pagamento di somme di denaro.

Non giova, infine, alle tesi di parte attorea neppure l'art. 72, comma 5, l. fall.

La disposizione in esame prevede, infatti, che, se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma di denaro o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Il disposto va interpretato, secondo l'interpretazione fatta propria da autorevole dottrina, nel senso che nell'ipotesi considerata devono essere trasferite in sede fallimentare entrambe le domande, sia quella volta a far valere il credito nei confronti del fallito, sia quella diretta ad ottenere la risoluzione del rapporto.

L'art. 72, 5° comma l. fall. avrebbe pertanto recepito un principio espresso più volte dalla S.C. prima della riforma di cui al D.lgs. n. 5 del 2006 (Cass. civ. sent. 12396 del 1998; 7178 del 2002).

Ebbene, nel caso in esame parte convenuta ha espressamente dato atto di avere introdotto non solo domande di condanna, ma anche domande costitutive e di accertamento ad esse strumentali.

Del resto, dalla lettura delle conclusioni emerge chiaramente che le domande di nullità e di risoluzione del contratto sono funzionali alla domanda di condanna della Banca e finalizzate alla ripetizione delle somme in tesi indebitamente prelevate dal conto dell'attrice.

Ne consegue che il presente giudizio deve essere dichiarato improseguibile.

Considerata la molteplicità e controvertibilità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite riferite alla fase antecedente all'interruzione.

Le spese di lite riferite alla fase successiva seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori minimi, tenuto peraltro conto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria, e che le parti si sono soffermate solo sulle questioni preliminari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o disattesa così provvede:

- dichiara l'improseguibilità del giudizio;
- compensa le spese di lite riferite alla fase antecedente l'interruzione;
- condanna **A.A.** a rifondere in favore di **M.M.** in liquidazione coatta amministrativa le spese di lite, che si liquidano in euro 1.180,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.



Sentenza n. 1303/2019 pubbl. il 12/06/2019

RG n. 12368/2019

Repert. n. 2782/2019 del 12/06/2019

Così deciso in venezia, il 6 giugno 2019

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice relatore

dott.ssa Lisa Torresan

www.osservatoriodirittoimpresa.it

